

STATUTO DELLA TENNIS TAVOLO BELLINZONA TTB

I. Nome, scopo, durata

Articolo 1

Con il nome di Tennistavolo Bellinzona (TTB), si costituisce il 7 marzo 2025 a Bellinzona una società ai sensi degli articoli 60 e seguenti del Codice Civile Svizzero. Sede della società sarà il domicilio del Presidente o del Cassiere del comitato direttivo. Al momento della costituzione viene fissato in Via sotto i Pari, 2 - 6512 Giubiasco. La sede può essere modificata dal comitato con ratifica dell'assemblea generale.

Articolo 2

La società è a carattere sportivo, apolitico, aconfessionale e non ha scopo di lucro.

Articolo 3

La società si propone:

- a) di promuovere la diffusione del tennistavolo,
- b) di organizzare gare e parteciparvi,
- c) di creare, favorire e mantenere relazioni amichevoli fra i suoi membri.

Articolo 4

La società intende diventare membro dell'Associazione Ticinese Tennistavolo (ATTT) e di Swiss Table Tennis (STT). L'affiliazione sarà effettiva previa accettazione da parte delle rispettive associazioni.

II. Membri

Articolo 5

La società è composta da soci attivi tesserati, soci attivi non tesserati e soci sostenitori:

- 1) socio attivo tesserato (seniori): è colui che svolge un'attività sportiva a livello agonistico ed ha almeno 17 anni compiuti all'inizio della stagione (01.07). Può essere eletto come membro di comitato ed ha diritto di voto alle assemblee se è in regola con la tassa sociale.
- 2) socio attivo tesserato (juniori): è colui che svolge un'attività sportiva a livello agonistico e non ha ancora 17 anni compiuti all'inizio della stagione (01.07). Può essere eletto come membro di comitato aggiuntivo ed ha diritto di voto alle assemblee, se è in regola con la tassa sociale, per il tramite di un genitore o tutore legale. I giovani sono divisi in classi d'età secondo il regolamento sportivo di STT.
- 3) socio attivo non tesserato (seniori, juniori): è colui che è affiliato alla società, pagando la quota sociale relativamente alla sua età, indipendentemente se svolge un'attività sportiva oppure se non svolge nessuna attività sportiva. Può essere eletto come membro di comitato ed ha diritto di voto alle assemblee se è in regola con la tassa sociale.
- 4) socio sostenitore: è colui che desidera sostenere la società finanziariamente con un contributo libero, ma non svolge attività sportiva. Egli è ammesso alle assemblee ed ha diritto di voto, se paga il corrispondente di una quota come socio attivo seniori. Vengono ammessi solo sostenitori maggiorenni.

Articolo 6

Le domande d'ammissione vanno presentate per iscritto. Le domande d'ammissione per i soci juniori devono inoltre essere munite dell'autorizzazione dei genitori o di chi ne fa le veci. L'accettazione o il rifiuto della domanda d'ammissione è di competenza del comitato direttivo. Quest'ultimo non è tenuto a comunicare le ragioni del suo rifiuto. Si diventa soci effettivi dopo l'accettazione da parte del comitato della richiesta e in seguito al pagamento della quota sociale prevista. Le esenzioni parziali o totali sono registrate dal cassiere e compensate in bilancio con la differenza rispetto alla quota piena tranne nei casi di sconti predefiniti o pagamenti parziali per iscrizioni durante la stagione.

Articolo 7

I soci che si ritengono ingiustamente colpiti da decisioni del comitato direttivo possono appellarsi all'Assemblea generale entro 10 giorni dalla data di intimazione, mediante lettera raccomandata, indirizzata al Presidente, controfirmata da almeno altri 5 soci della società aventi diritto di voto.

Articolo 8

Le dimissioni sono possibili nei seguenti casi:

- il socio invia una lettera di dimissioni, con un mese di anticipo, al comitato direttivo.
- il socio che non svolge più nessuna attività in seno alla società per 2 anni di seguito viene considerato dimissionario.
- il socio che non adempie agli impegni finanziari per 2 anni consecutivi è considerato dimissionario e può essere richiamato al pagamento secondo le vie legali civili.

III. Organi della società

Articolo 9

Gli organi della società sono:

- l'Assemblea generale dei soci (ordinaria, straordinaria o statutaria)
- il Comitato direttivo
- i revisori dei conti

Articolo 10

Qualunque Assemblea generale dei soci è valida soltanto se è presente la metà più uno dei soci aventi diritto di voto. Passata mezz'ora l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti.

Articolo 11

L'Assemblea generale ordinaria ha luogo alla fine di ogni stagione ed entro il 30 giugno. Se per qualunque ragione dovesse essere posticipata o sospesa e poi ripresa in altra data i soci aventi diritto al voto saranno quelli previsti al 30 giugno.

Articolo 12

L'Assemblea generale è l'organo decisionale della società. Ad essa compete ogni questione riguardante la società ed in particolare i compiti assegnatogli da questi statuti e per i quali essa deciderà in votazione a maggioranza semplice.

La votazione avviene per alzata di mano. Il presidente ed i membri di comitato uscente non hanno diritto di voto per le trattande da 1 a 5 dell'art. 13 del presente statuto. Una volta eletto il nuovo comitato, questo non ha diritto di voto per la trattanda 7. Il socio con diritto di voto, o il genitore/tutore per i minorenni, può rappresentare soci assenti solo con delega scritta. Per modificare lo statuto serve la maggioranza dei due terzi dei voti presenti.

Articolo 13

Sono di competenza dell'Assemblea generale ordinaria:

1. Accettazione del verbale dell'Assemblea generale precedente
2. Approvazione dei rapporti del presidente e del commissario tecnico
3. Approvazione del rapporto del cassiere e dei revisori dei conti
4. Nomina del presidente del giorno
5. Discarica del comitato direttivo
6. Nomine statutarie in blocco o singolarmente: presidente, resto del comitato, commissioni speciali.
7. Nomine dei revisori dei conti.
8. Discussione delle proposte del comitato e/o dei soci
9. Fissazione delle quote sociali
10. Modifiche dello Statuto
11. Eventuali

Articolo 14

Tutte le Assemblee generali, dunque anche quelle statutarie, devono essere convocate dal comitato direttivo al più tardi 15 giorni prima della data in cui avranno luogo. La convocazione deve contenere l'ordine del giorno e le proposte del comitato direttivo e dei soci. Verranno inoltre allegati alla convocazione il verbale dell'Assemblea generale precedente, i rapporti di presidente, commissario tecnico, cassiere e revisori dei conti. All'ordine del giorno deve sempre figurare la trattanda "Proposte dei soci".

Articolo 15

Eventuali proposte dei soci per l'Assemblea generale devono essere inviate per iscritto al comitato entro il 15 maggio. Il comitato le sottoporrà all'Assemblea generale nella trattanda relativa. Proposte inoltrate tardivamente non verranno prese in considerazione.

Articolo 16

Il comitato viene nominato dall'Assemblea generale e rimane in carica 1 anno. Esso è responsabile unicamente del suo operato durante l'anno in carica. Tutti i membri del comitato uscente possono essere rieletti.

In caso di dimissioni di un membro del comitato occupante una delle 4 cariche previste nell'articolo 17 il comitato convocherà un'assemblea straordinaria per riassegnare la carica.

Articolo 17

Il comitato si compone dei seguenti membri:

- 1) il presidente:
 - i) dirige le assemblee e le sedute di comitato
 - ii) rappresenta la società nella vita normale e nelle manifestazioni sportive
 - iii) firma collettiva a due con un altro membro del comitato
 - iv) presenta un rapporto di gestione all'Assemblea generale ordinaria
- 2) il cassiere:
 - i) sbriga tutti gli affari finanziari
 - ii) tiene la contabilità della società
 - iii) tiene il controllo della lista dei soci
 - iv) presenta un rapporto all'Assemblea generale
- 3) il segretario:
 - i) tiene i verbali delle assemblee e delle sedute di comitato
 - ii) sbriga la corrispondenza
 - iii) si occupa dell'archivio della società
- 4) il commissario tecnico:
 - i) presiede la commissione sportiva
 - ii) presenta un rapporto tecnico all'Assemblea generale ordinaria
 - iii) presenta un programma sportivo per la stagione seguente
- 5) i membri aggiunti (uno o più fino al massimo di tre):
 - i) hanno compiti fissati dal comitato stesso

Il comitato direttivo sceglierà fra i suoi membri il vicepresidente. La carica di vicepresidente è cumulabile.

Articolo 18

Il comitato rappresenta la società di fronte a terzi. Esso sbriga tutti gli affari correnti riguardanti l'attività della stessa, porta a compimento le deliberazioni delle Assemblee generali e provvede all'amministrazione generale.

Il comitato è convocato dal presidente o su richiesta di almeno 3 dei suoi membri. Le sue deliberazioni sono valide se sono presenti almeno 3 dei suoi membri: in caso di parità, decide il voto del presidente.

Articolo 19

I 2 revisori dei conti scelti dall'Assemblea generale restano in carica 1 anno e sono rieleggibili. Essi fanno il controllo contabile esaminando le fatture e le pezze giustificative presentate dal cassiere, dando poi rapporto con relazione scritta all'Assemblea generale.

Articolo 20

Le commissioni speciali nominate dall'Assemblea generale restano in carica fino al compimento del loro incarico e al massimo 1 anno.

IV. Finanze

Articolo 21

Le entrate sono:

- quote sociali, donazioni, entrate diverse.
- multe: esse sono stabilite in base al regolamento interno o, dopo affiliazione, al regolamento finanziario dell'ATT.

L'importo delle quote sociali è fissato dall'Assemblea generale ordinaria. Il termine per il pagamento della quota sociale è fissato per la fine dell'anno civile di inizio della stagione.

Articolo 22

I soci come tali non hanno diritto alcuno sul patrimonio sociale che rappresenta l'unica garanzia della società. In caso di scioglimento, il patrimonio sociale sarà devoluto a un'associazione con scopi simili.

Articolo 23

Il bilancio della società viene presentato all'Assemblea generale.

IV. Disposizioni finali

Articolo 24

Per tutti i casi non previsti da questo statuto il comitato può emettere dei regolamenti.

Articolo 25

Lo scioglimento della società non potrà essere pronunciato che in occasione di un'Assemblea generale convocata specialmente a questo scopo avente solo tale trattanda all'ordine del giorno. Questa assemblea dovrà essere composta da almeno tre quarti degli iscritti aventi diritto di voto. Nel caso in cui questo quorum non fosse raggiunto, si procederà alla convocazione di una seconda assemblea nei 30 giorni successivi e con lo stesso ordine del giorno. La seconda assemblea sarà valida con qualsiasi numero di partecipanti. Le decisioni non potranno essere valedoli che a maggioranza dei tre quarti dei soci presenti aventi diritto di voto.


Articolo 26


In caso di scioglimento della società, l'Assemblea generale straordinaria prenderà le decisioni necessarie per la liquidazione. Il comitato funziona come organo esecutivo per la liquidazione. Essa darà scarico del suo mandato ad un'Assemblea generale di chiusura.

Articolo 27


Il presente statuto, accettato dall'Assemblea costitutiva del 7 marzo 2025, entra immediatamente in vigore.


Firma dei soci fondatori

 (PANAIOTA CARAVA-BONTANIGO)

 (EVELINA MOSCHIANO)

(VALESKA CAUCIO)

 (PAOLINO MARCHIARO)

 (ENRICO MARRUCCI)

(WHELE GAGGETTA)